

Azione di disconoscimento: prescrizione dopo il dlgs 154/2013

Trib. Milano, sez. IX, sentenza 18 marzo 2014 (Pres. est. Enrica Manfredini)

DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - PRESCRIZIONE

L'azione di disconoscimento di paternità – a seguito della recente novella legislativa che ha riformato l'art. 244 c.c., applicabile al caso di specie (v. art. 104, 7° comma D. Lgs. n. 154/2013), è imprescrittibile per il figlio maggiorenne.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato XX, riconosciuto dalla madre YY in data ...1993 e da ZZ in data ..1999, con conseguente attribuzione del cognome paterno da parte del Tribunale per i Minorenni, e successivamente legittimato per susseguente matrimonio tra i suddetti YY e ZZ in data ..2003, ha convenuto in giudizio i medesimi, riferendo di avere da loro appreso, nell'estate 2012, di non essere figlio del sig. ZZ ma di altra persona, in precedenza legata alla madre sentimentalmente ma che non aveva voluto riconoscerlo.

L'attore, avendo interesse a far accertare la verità della sua condizione di figlio, ha chiesto che venga dichiarato con sentenza che egli non è figlio di ZZ evidenziando la competenza giurisdizionale del Tribunale di Milano in ragione della cittadinanza italiana di tutti i soggetti interessati al contenzioso. Alla prima udienza del 3.10.2013 sono comparsi i procuratori della parte attrice ed il procuratore del convenuto ZZ, ritualmente costituito, mentre nessuno è comparso per la convenuta YY la quale, ritualmente citata, ha fatto pervenire ai legali dell'attore una missiva nella quale ha dichiarato di non volersi costituire in giudizio stante la veridicità di quanto affermato dalla parte attrice. Il Giudice Istruttore, dichiarata la contumacia della suddetta convenuta, su accordo delle parti ha disposto CTU genetica, formulando il relativo quesito e nominando quale CTU il dott. .. che ha assunto l'incarico alla successiva udienza del 14.10.2013.

Depositata la relazione del CTU, all'udienza del 27.2.2014, già fissata anche ai fini dell'eventuale precisazione delle conclusioni, le parti, preso atto dell'esito della CTU, hanno precisato le conclusioni nei termini di cui all'epigrafe. La causa è stata quindi rimessa al Collegio e discussa nella camera di consiglio del 18.3.2014.

Preliminarmente si osserva che sussiste nel caso di specie la competenza giurisdizionale di questo Tribunale, stante il fatto che tutte le parti in causa sono cittadini italiani e considerato che, essendo tutte le parti residenti in Argentina, è loro facoltà proporre il giudizio dinanzi a qualunque Tribunale della Repubblica Italiana.

Ancora in via preliminare si osserva che la causa è matura per la decisione allo stato degli atti, alla luce delle risultanze della CTU, cosicché non vi è ragione di procedere ad ulteriore istruttoria, anche considerato il fatto che l'azione qui

esperita – disconoscimento di paternità – a seguito della recente novella legislativa che ha riformato l'art. 244 c.c., applicabile al caso di specie (v. art. 104, 7° comma D. Lgs. n. 154/2013), è imprescrittibile per il figlio maggiorenne. In ogni caso risulta pacifico in causa che l'attore è venuto a conoscenza del fatto di non essere figlio biologico del convenuto nell'estate 2012, cosicché l'azione esperita con citazione notificata nel febbraio 2013 appare tempestiva.

Nel merito la domanda proposta dalla parte attrice, alla quale hanno aderito il P.M. e la parte convenuta costituita, appare fondata e merita pertanto accoglimento.

Gli accertamenti genetici effettuati sulle persone di ... hanno consentito al CTU di concludere come segue: “Dal confronto diretto dei profili dei soggetti interessati è emerso che non vi è compatibilità genetica fra il profilo di ZZ e quello di XX; in altre parole si può affermare che ZZ non è il padre di XX.”

A conforto delle conclusioni del CTU depone quanto affermato negli atti della parte convenuta ZZ, il quale ha confermato di aver detto nell'estate 2012 a XX, insieme alla madre YY, che egli in realtà non era suo figlio, pur avendolo cresciuto come tale dopo averne conosciuto la madre che, in seguito, aveva sposato.

Orbene, ritiene il Collegio che sia stata raggiunta la prova della fondatezza della predetta domanda attrice e che pertanto nessun dubbio più sussista in ordine al mancato concepimento di XX nato a Milano il ..1993, da parte di ZZ

Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti, come dalle stesse richiesto. In ragione della medesima richiesta anche le spese di CTU già liquidate vengono poste definitivamente a carico della parte convenuta costituita.

P.Q.M.

Il Tribunale..., così dispone:

- 1) dichiara che XX, nato a Milano il ...1993, non è figlio di ZZ, nato a ..., bensì figlio della sola YY;
- 2) manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (con riferimento all'atto di nascita n. ...) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- 3) compensa le spese di lite; pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta costituita.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio della Sezione IX Civile il 18.3.2014.